



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Palermo**  
**in composizione monocratica**  
(sezione V civile)

in persona della dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 20191 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016,  
vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'avv.

OPPONENTE - ATTORE in RICONVENZIONALE

E

**MANAGEMENT SPA n.q. di procuratrice speciale di**  
**in persona del legale rappresentante pro tempore** rappresentata e difesa dall'avv.

OPPOSTA – CONVENUTA in RICONVENZIONALE

**CONCLUSIONI delle PARTI:** come da verbale di udienza del 30.9.19 e atti ivi richiamati.



### MOTIVI della DECISIONE

La controversia ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4531/16 emesso dal Tribunale di Palermo – in accoglimento del ricorso proposto da MANAGEMENT SPA n.q. in epigrafe indicata – per l'importo di € 23.356,99 oltre accessori e spese, pari all'ammontare del saldo debitorio alla data di chiusura del 25.05.16 del rapporto di conto corrente n. , acceso da in data 2.1.07 presso una filiale palermitana di

L'opponente – dedotta la carenza di prova scritta in ragione dell'inidoneità probatoria del mero saldaconto certificato e dell'assenza di contratto – si duole di non aver mai ricevuto gli estratti conto e dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati.

Chiede pertanto, con vittoria delle spese di lite, la revoca del decreto ingiuntivo, la rideterminazione del saldo relativo al rapporto per cui è causa e la condanna della convenuta alla rettifica della segnalazione alla centrale rischi ove effettuata.

La convenuta (ritualmente costituita) deduce la validità del contratto e di tutte le clausole in esso contenute e comunque la legittimità dell'operato della banca per le ragioni meglio spiegate nella propria comparsa. Chiede pertanto il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite.

Autorizzata la provvisoria esecuzione parziale del decreto ai sensi dell'art. 648 cpc (cfr. ord. del 9.5.17); la causa, istruita mediante produzione documentale e ctu contabile (cfr. ord. 22.11.17 e ordinanza di integrazione dell'11.9.18) – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere (cfr. rel. dott. Cassaro del 20.3.19) – è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, all'udienza in epigrafe indicata.

\*\*\*\*\*

Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento; osserva il Tribunale in linea generale – alla luce della giurisprudenza della S.C. (cfr. ex multis cass. sez. III civ. n. 20613/11) – che *“l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto”*.

Inoltre, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente



convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. cass. sez. III civ. n. 77 del 1969).

Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova in materia bancaria, la S.C. ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. n. 9201/15) che, *“qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese”* (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97). Con la suddetta pronuncia la S.C. – nel riaffermare la bontà dell'insegnamento secondo il quale, *“quando è la banca ad agire, “una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero”* (Cass. 23974/10) – ha altresì ribadito che *“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”* (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). Ha, pertanto, ritenuto corretto l'operato della corte d'appello che nel caso in esame (ove la banca era convenuta) – considerando indimostrato il saldo “zero” – ha effettuato il ricalcolo dei saldi partendo dal primo degli e/c prodotti (dal correntista).

Mentre l'onere di produrre gli estratti conto – che contengono la prova dei pagamenti – è regolato dai principi appena enunciati e sostanzialmente grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme, in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista); l'onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo ove rivesta la posizione di attrice sostanziale (v. *supra*), ma pure ove sia convenuta in un'azione di accertamento negativo del credito evidenziato dal saldo a una certa data (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862/10, sez. 6-L ord. 16917/12) o in un'azione di ripetizione dell'indebito, a fronte della produzione di estratti conto da parte del cliente. Risulta



determinante, in proposito, la portata delle norme dettate dal TUB sull'obbligo di forma scritta dei contratti bancari, dall'art. 1284 c.c. sull'obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) e dagli articoli 1418 e 1346 c.c. sull'obbligo di determinatezza dell'oggetto del contratto e delle sue clausole.

Il contratto bancario, per rispettare tali obblighi (e trascurando per ora la portata di precetti di settore sui quali ci si soffermerà successivamente), deve essere scritto, deve essere sottoscritto dal cliente e – nel prevedere tassi d'interesse, spese e commissioni – deve quantificarne il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.

La banca, ove sia contrattualmente previsto, può altresì mutare unilateralmente le condizioni già convenute, in senso sfavorevole al cliente, a condizione che gliene dia comunicazione scritta, avvisandolo della facoltà di recedere (cfr. Cass. sez. III civ. n. 8548/12 che ha altresì ribadito come tale obbligo non sussista allorquando *“la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio”*).

E' evidente dunque che il debito rappresentato da interessi, commissioni e spese, se non si fonda su clausole validamente pattuite nel rispetto degli obblighi di cui sopra, sarà inesistente, sicché indebito sarà il relativo pagamento di cui gli estratti conto danno prova.

Inoltre l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1<sup>a</sup> c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso infatti l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass.



civ. n. 10376/2006). Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) – il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.

**Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dato mandato al ctu (cfr. quesito 22.11.17), di rideterminare il saldo finale del conto per cui è causa alla data di chiusura dello stesso:**

**-partendo dal primo saldo iniziale da azzerare ove negativo;**

**-applicando i soli interessi legali ex art. 1284 c.c. in mancanza di contratto sottoscritto dal cliente ovvero, in presenza dello stesso, tenendo conto delle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto, così come eventualmente modificato dalla banca nell'esercizio dello *jus variandi*, e tuttavia:**

**-applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB in caso d'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interessi, intendendosi per tale quella che faccia rinvio ad elementi estrinseci non individuabili mediante criteri prestabiliti,**

**-escludendo qualunque costo e/o commissione eventualmente addebitato in mancanza di espressa specifica previsione contrattuale;**

**-riconducendo entro i limiti delle previsioni contrattuali i costi eventualmente computati in maniera difforme dalle stesse.**

\*\*\*\*\*

Orbene, nel caso di specie, la banca opposta – in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata nella sua veste di convenuta in un'azione di accertamento negativo (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862/10, sez. 6-L ord. 16917/12) e, soprattutto, di attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (v. *supra*) e comunque in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) – ha adempiuto al proprio onere probatorio, producendo: gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente per cui è causa (n. 110902/31), compresa tra il 2.1.07 (data di accensione con saldo zero) e il 25.5.16 (data dell'ultimo estratto conto in atti coincidente con quello di chiusura); la documentazione



contrattuale relativa al rapporto (cfr. prod. pt. convenuta riepilogata alle pp. 56 della relazione originaria del ctu) completa delle relative condizioni e della sottoscrizione non disconosciuta del cliente.

Il ctu ha dunque rideterminato il saldo finale del conto per cui è causa dopo avere esaminato e verificato alla luce dei criteri posti con il quesito solo gli estratti conto relativi a tale rapporto, partendo da quello iniziale zero, coincidente con il “saldo banca”.

Ciò posto, rilevato anche sulla scorta della relazione del ctu, che gli estratti conto attestano l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e spese, il Tribunale osserva quanto segue.

Le clausole del contratto di conto corrente relative ai tassi di interesse, costi e commissioni risultano determinate, dunque valide nel rispetto degli artt. 1346 e 1418 c.c. prima ancora che dell'art. 117 TUB. Il contratto in atti infatti – nel prevedere tassi di interesse, spese e commissioni – ne quantifica infatti il valore (assoluto o percentuale), la base di calcolo (nella seconda ipotesi) e l'intervallo temporale di riferimento.

Il ctu ha altresì riscontrato la corretta applicazione delle clausole convenute. Ha invece correttamente escluso gli importi addebitati a titolo di “*commissioni su fido accordato*” atteso che la clausola in questione non risulta convenuta, né risulta accordata un'apertura di credito.

In particolare risulta determinata, e dunque valida, pure la clausola che prevede la cms. La commissione è infatti prevista mediante indicazione del valore percentuale (0,25%), della base di calcolo (massimo scoperto), dell'intervallo temporale (trimestre). Invero la clausola è pattuita in epoca precedente all'entrata in vigore del d.l. 185/08 e dell'art. 2 bis della relativa legge di conversione che per la prima volta ha delineato la struttura della cms e i suoi limiti di validità ancorandola alla presenza del fido e dell'effettiva scopertura del conto per un periodo continuativo di almeno 30 giorni e prevedendo l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro 150 giorni. Sebbene secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, la cms sia la “*remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma*” (cfr. cass. sez. III civ. n. 870/06) e nella specie risulti invece pattuita in relazione all' “*utilizzato*”; osserva il Tribunale che la clausola che la prevede – ove determinata nel suo contenuto (misura, base di calcolo e periodicità) nel rispetto delle norme generali dettate dagli artt. 1346 e 1419 c.c., come nel caso di specie – non può ritenersi nulla per difetto di causa, risolvendosi sostanzialmente tale commissione in una componente del costo del denaro ulteriore rispetto a quella rappresentata dal tasso di interesse nominale e, come tale, rilevante ai fini della verifica relativa al rispetto del tasso soglia (cfr., ai fini



dell'individuazione della causa della vecchia cms, in motivazione, cass.12965/16 che pure giunge a conclusioni opposte in punto di rilevanza ai fini dell'usura).

Gli importi addebitati a titolo di cms fino alla data di entrata in vigore della l. 2/09 – ferma restando la loro rilevanza ai fini dell'eventuale superamento dei tassi soglia (aspetto sul quale ci si soffermerà di qui a breve) – non risultano dunque illegittimi e, pertanto, andranno computati ai fini della rideterminazione del saldo. Non si pone invece un problema di adeguamento della clausola alla disciplina sopravvenuta atteso che, come emerge dall'esame degli estratti conto e come riscontrato dal ctu, a partire dal terzo trimestre del 2009 non risultano più addebitati importi a titolo di cms e invece compaiono gli addebiti a titolo di “*commissioni su fido accordato*”, come già osservato esclusi perché mai pattuiti.

\*\*\*\*\*

Così individuate le clausole validamente pattuite, è stata infine condotta la verifica relativa al rispetto dei tassi soglia (cfr. pt. B-C-D del quesito).

La verifica in questione è stata condotta nel caso di specie considerando l'incidenza della cms validamente pattuita, alla luce della disciplina in materia di usura introdotta dalla legge 108/96 – che intervenne contestualmente sull'art. 644 c.p. e sull'art. 1815 co. 2<sup>a</sup> c.c. – computando non solo l'interesse nominale, ma pure l'incidenza su base annua di tutte le componenti del costo dell'erogazione del credito “convenute” (dunque il TAEG), con esclusione di imposte e tasse, compresa la cms anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. 2/09.

A tale ultimo proposito, reputa infatti il Tribunale di condividere il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “*ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito*”. Principio ripreso da ampia parte della giurisprudenza di merito – e pure dalla Corte di Cassazione civile (cfr., in motivazione, cass. sez. 1<sup>a</sup> civ. n. 4518/14 secondo la quale “*la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati*”) – e la cui bontà, a parere di questo Tribunale, non risulta inficiata dagli argomenti spesi dalla 1<sup>a</sup> sezione civile della Suprema Corte con la più recente (ma non per questo più convincente) sentenza n. 12965/16.

Invero il meccanismo delineato dalla l. 108/96 impone – ai fini della classificazione delle operazioni e, conseguentemente dell'individuazione del tasso soglia di riferimento, di adottare i criteri utilizzati dal MEF che, proprio a tal fine, annualmente è chiamato (sentita la Banca d'Italia) a



classificare le operazioni (con apposito DM) per **categorie omogenee** “*tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata dei rischi e delle garanzie*”. Tanto è disposto dall’art. 2 l. 108/96 che ha previsto un meccanismo di integrazione della fattispecie delineata **dall’art. 644 co. 3<sup>^</sup> c.p.**, demandando alle autorità tecniche (tra cui anche la Banca d’Italia) la concreta individuazione dei tassi soglia sulla base dei dati di mercato rilevati.

I criteri adottati dal MEF sono dunque vincolanti ai fini dell’individuazione dei tassi soglia relativi a ciascuna operazione secondo il meccanismo delineato dagli **artt. 644 co. 3<sup>^</sup> c.p. e 2 l. 108/96** (né il giudice può sindacare in alcun modo l’operato delle predette autorità laddove, nonostante l’esplicito tenore delle norme sopra richiamate, non considerano ai fini della rilevazione l’incidenza degli interessi di mora).

Le istruzioni della Banca d’Italia non sono tuttavia in alcun modo vincolanti nei confronti del giudice chiamato a verificare l’eventuale usurarietà di un’operazione, identificando le componenti del costo dell’operazione suscettibili di valutazione secondo le indicazioni (di segno identico a quelle contenute nelle norme già richiamate) dettate dall’art. **644 co. 4<sup>^</sup> c.p.**

Sebbene inoltre l’art. 644 co. 4<sup>^</sup> c.p. non distingue tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale; è però indispensabile, a parere di questo Tribunale, per confrontare il tasso pattuito e quello soglia, che i due tassi siano “costruiti” in modo omogeneo, non solo dal punto di vista funzionale (omogeneità garantita proprio dall’identità di criteri previsti dall’art. 2 l. 108/96 e dall’art. 644 co. 4<sup>^</sup> c.p. che attribuiscono rilievo al principio causale), ma anche dal punto di vista strutturale. E’ dunque indispensabile che i due valori siano entrambi costruiti come costo in funzione di un tempo predeterminato.

Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v’è dubbio che ricorra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 644 cp e la corrispondente ipotesi prevista dall’art. 1815 co. 2<sup>^</sup> c.c.

Quando invece il secondo valore sia condizionato da componenti che – pur avendo la funzione di remunerare il credito e dunque rientrando tra i costi da considerare – non sono paramtrate sul tempo (si pensi ai costi *una tantum*), oppure abbiano un’incidenza che muta in funzione del valore delle base di calcolo (si pensi agli effetti dei giroconti di competenze dai conti anticipi a quelli ordinari, ovvero alla penale per estinzione anticipata nei mutui), allora non potrà parlarsi di usura pattizia, né potrà procedersi ad un’applicazione analogica di norme quali quelle sopra richiamate, che essendo sanzionatorie sono di stretta interpretazione, ma occorrerà ragionare in termini di “usura sopravvenuta” individuando nel tasso soglia, un limite di esigibilità, sempre che si verta in





materia di contratti di durata oppure di contratti regolati da clausole destinate a variare nel corso del tempo.

Se infatti è incontestabile (cfr. sez. un. 24675 in materia di mutuo) che “*il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicché esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell’andamento del mercato*” e che dunque la *ratio* della normativa dettata dalla l. 108/96 non è (come pure sostenuto da qualcuno) quella di calmierare il mercato del credito, è del pari innegabile, a parere di questo Tribunale, che la suddetta normativa – che intervenne contestualmente sul codice penale (art. 644 c.p.) e sul codice civile (art. 1815 co. 2<sup>a</sup> c.c.) – sottende un interesse di carattere pubblicistico all’equilibrio del mercato del credito.

Il tasso soglia rappresenta infatti alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla *ratio* della disciplina e al suo tenore un limite di esigibilità della controprestazione pattuita – dunque una soglia massima invalicabile – il cui superamento si pone in contrasto con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione e rispetto al quale può richiamarsi l’art. 1339 c.c. in relazione all’art. 1374 c.c. che opera non già sul piano dell’esecuzione del contratto, quanto su quello dell’integrazione dei suoi contenuti (*Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza, secondo gli usi e l’equità*).

\*\*\*\*

Invero, anche le sezioni unite con la sentenza n. 16303/18 hanno affermato la rilevanza della cms ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, escludendo l’incidenza, ai fini della tesi opposta, delle previsioni contenute nella l. 2/09 e affermando che la verifica relativa all’usurarietà del rapporto va effettuata sulla scorta delle “*condizioni complessive del rapporto*”.

Nella sentenza da ultimo richiamata la S.C. ha sostanzialmente recepito il criterio del “margine” individuato da Bankitalia nelle istruzioni del 2005 (comunicazione n. 1166966/05), ritenendo che la verifica relativa al superamento della soglia vada condotta autonomamente sul tasso di interesse e sulla cms (pure rilevata nei DM) in ragione della diversità strutturale, non già funzionale delle due voci. Se infatti è innegabile che anche la cms assolva alla funzione di remunerare l’erogazione del credito al pari degli interessi così denominati, è del pari vero che nel periodo anteriore alla l. 2/09, le clausole che contemplavano la cms comportavano la sua applicazione “*sull’ammontare della sola*



*somma corrispondente al massimo scoperto raggiunto nel periodo di riferimento e senza proporzione con la durata del suo utilizzo*”, sicché la cms si risolveva in una grandezza disomogenea rispetto al tasso di interesse, dal punto di vista per l'appunto strutturale.

Proprio in ragione della pacifica omogeneità funzionale della cms e degli interessi, le sezioni unite hanno concluso che l'eventuale sfioramento registrato sulla cms va recuperato compensando l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia del trimestre, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticato.

Le sezioni unite (a parere di questo Tribunale) hanno dunque sostanzialmente condiviso il ragionamento secondo il quale:

- le caratteristiche strutturali della cms nel periodo anteriore al 2009 sono tali da escludere la sua incidenza ai fini dell'usurarietà genetica del rapporto, in relazione alla quale assume rilievo centrale la “pattuizione”, dunque il programma negoziale intercorso tra le parti dal quale deve emergere un tasso effettivo superiore a quello soglia del momento;
- l'identità funzionale tra cms e interessi impone tuttavia di tenere conto della prima ai fini di una verifica del rispetto del tasso soglia che tenga conto delle complessive condizioni del rapporto, ammettendo eventuali sfioramenti della soglia di riferimento nella cms se e nella misura in cui vi sia un margine tra il tasso effettivo praticato e quello soglia consentito.
- Nei rapporti di durata quale è quello di conto corrente, assume dunque rilievo il fenomeno della c.d. “usura sopravvenuta” che comporta la necessità di verificare trimestre per trimestre il rispetto della soglia, riconducendo entro tale limite il TAEG complessivo dell'operazione in caso di riscontrati sfioramenti.

Alla luce di tali considerazioni, questo Tribunale ha sempre attribuito rilievo alla cms ai fini della verifica del rispetto della normativa dettata dalla l. 108/96, demandando al ctu una verifica fondata sull'utilizzo della formula del TAEG (più coerente a parere di questo Tribunale con il dettato dell'art. 644 c.c.) ma che, in caso di registrati sfioramenti, comportava la riconduzione entro la soglia del trimestre di riferimento del TAEG dell'operazione. Tale verifica si discosta parzialmente da quella indicata dalle sezioni unite giungendo tuttavia, considerato il rimedio individuato, a risultati in minima parte differenti, come verificato pure dal ctu con la relazione integrativa che nel caso di specie ha registrato lo sfioramento in due soli trimestri ( 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> del 2008) evidenziando una differenza tra le due ipotesi di calcolo pari a 22,00 € circa (cfr. p. 10 rel. integrativa).



\*\*\*\*

Alla luce dei principi fino a ora illustrati e delle risultanze della relazione tecnica raggiunte sulla scorta dei quesiti posti, il saldo del conto corrente n. 110902/31 al 25.05.16 è pari a “- € 20.265,06”, a fronte di un saldo banca pari a “- € 23.356,99” pari all’importo ingiunto.

I valori appena illustrati evidenziano una differenza complessiva a favore del correntista pari a € 3.091,93 rispetto all’importo ingiunto dovuta in massima parte all’ammontare delle commissioni addebitate in assenza di pattuizione e in parte minima (€ 22,00 circa) al superamento delle soglie antiusura per effetto della cms anteriore al 2009.

Entro tali limiti vanno dunque accolte l’opposizione proposta e la contestuale domanda riconvenzionale mentre – considerata la genericità delle allegazioni e l’assenza di prova in ordine all’iscrizione in centrale rischi – va dichiarata inammissibile per carenza di interesse la domanda di cancellazione della segnalazione.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e sostituito da una pronuncia di condanna (cfr. in proposito cass. sez. III civ. n. 21840/13) nei confronti dell’opponente al pagamento della minor somma come sopra determinata, cui andranno ad aggiungersi gli interessi nella misura e con a decorrenza indicate nel decreto revocato.

\*\*\*\*

Le spese – considerata l’incidenza tutto sommato modesta della riduzione ottenuta sul totale del credito azionato – vanno regolate alla luce del principio della soccombenza ex art. 91 cpc in favore della banca in ragione del 75% -liquidato ex DM 55/14 e succ. mod. in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge – e compensate per il restante 25%

Considerato invece che le discrasie tra il saldo certificato e quello rideterminato sono imputabili comunque a una condotta della banca, a carico di quest’ultima vanno invece poste definitivamente pure le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

#### **P.Q.M.**

**A)REVOCA** il decreto ingiuntivo n. 4531/16 emesso dal Tribunale di Palermo.

**B)CONDANNA** al pagamento, in favore di MANAGEMENT SPA n.q. in epigrafe indicata, di € 20.265,06, così rideterminato il saldo alla data del 25.5.16, oltre interessi nella misura e con la decorrenza indicate nel decreto revocato.

**C)DICHIARA inammissibile** la domanda di condanna alla rettifica della segnalazione alla centrale rischi.



**C)CONDANNA**

al pagamento, in favore di

MANAGEMENT SPA n.q. in epigrafe indicata, del 75% delle spese di lite che liquida nella misura di € 1.800,00 oltre CPA, spese generali e IVA come per legge, compensando il restante 25%.

**D)PONE** definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu già liquidate con separato decreto.

**E)RIGETTA** ogni altra domanda

Palermo, lì 17.2.20

Il Giudice

dott.ssa *Rachele Monfredi*

